

Comune di Siena

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

del 28/12/2018 N° 480

OGGETTO: PALIO DEL 20 OTTOBRE 2018 - PROCEDIMENTO A CARICO DELLA CONTRADA DELLA TORRE

La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno ventotto del mese di Dicembre dell'anno duemiladiciotto alle ore 16:15.

Nome	Presente	Assente
DE MOSSI LUIGI	X	
CORSI ANDREA	X	
MICHELOTTI FRANCESCO		X
APPOLLONI FRANCESCA	X	
PUGLIESE SARA	X	
SPORTELLI MASSIMO	X	
BIONDI SANTI CLIO		X
TIRELLI ALBERTO		X
BUZZICHELLI SILVIA	X	
FAZZI LUCIANO		X

Totale presenti: 6

Presidente della seduta:
Partecipa Il Segretario Generale:

Avv. Luigi De Mossi
Dott. Michele Pinzuti

OGGETTO: Palio del 20 ottobre 2018 - Procedimento a carico della Contrada della Torre.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che:

- con atto n. 152, prot. n. 98333 del 14 dicembre 2018 l'Assessore Delegato, in tal ruolo designato dai Decreti del Sindaco n. 3 del 5 luglio 2018 e n. 10 del 20 agosto 2018, ha provveduto a proporre procedimento sanzionatorio come in oggetto specificato;
- detto atto fa parte integrale della presente deliberazione;
- lo stesso atto è stato notificato alla Contrada della Torre in data 14 dicembre 2018;
- la Contrada della Torre ha ritenuto di avvalersi di quanto disposto dal co. 3 art. 98 del Regolamento per il Palio, presentando proprie memorie difensive in data 24 dicembre 2018, prot. n. 100842;

Considerato che:

- la Contrada della Torre (d'ora in avanti Torre) ha presentato una memoria, corredata da articoli a stampa, fotografie e supporto digitale, contro la proposta di sanzione avanzata dall'Assessore Delegato (d'ora in avanti AD); la stessa viene suddivisa da questo organo amministrativo in cinque punti per meglio esaminarla.

Analizzato che:

- 1) la Torre pone in risalto, ritenendolo negativo, "il principio affermato dall'Assessore Delegato, secondo il quale una Contrada non può danneggiare un'altra, ... non trova fondamento ... nella tradizione e neppure ... nelle disposizioni ... (del) Regolamento ... il quale elenca per i fantini i comportamenti e le azioni vietate" così come richiamati dagli articoli 64 e 67; "... la storia del Palio, anche nell'anno 2018, è piena di casi ed episodi nei quali il comportamento di fantini ha di fatto danneggiato la corsa di altre Consorelle"; gli episodi fortuiti nelle fasi della corsa "giustamente, non sono stati sanzionati ... perché facente parte della tradizione ... il regolamento nel consentire ai fantini (art. 84) di ostacolarsi usando il nerbo, di fatto, ammette il comportamento di atti idonei a danneggiare la corsa di altri";
- 2) la Torre richiama, allegandone supporto digitale, le dichiarazioni rilasciate dal Capitano della Nobile Contrada dell'Oca (d'ora in avanti Oca), per validare quanto sostenuto nel precedente punto;
- 3) la Torre sostiene come la proposta di sanzione non sia coerente con ciò che è stato affermato dall'AD là dove si puntualizza che "l'impatto non sia dovuto alla concretezza di un fine prestabilito"; "la proposta ... non appare coerente con il pensiero logico-formale seguito nella ricostruzione del fatto e non tiene conto della circostanza documentata" dalle foto allegate alla presente memoria "dove si vede che il fantino della Torre tiene entrambe le mani sulle redini ... a dimostrazione della sua volontà di impostare la curva e non di ostacolare il fantino dell'Oca"; se la proposta dell'AD venisse accolta "la Torre ... verrebbe punita ... per un fatto ... che lo stesso Assessore Delegato riconosce come effetto di un comportamento non volontario ma indotto dalle situazioni di corsa";
- 4) la Torre puntualizza come non debba "ritenersi oggetto di sanzione un comportamento che solo in via potenziale avrebbe potuto procurare problemi in merito al mantenimento dell'ordine pubblico"; l'art. 101, comma 2, stabilisce la responsabilità della Contrada

quando il comportamento del fantino sia stato tale da provocare incidenti o tumulti, “il comportamento del fantino Carbuero ... non ha provocato in alcun modo eventi riconducibili ai casi richiamati all’art. 101, secondo comma”;

5) la Torre evidenzia come non sia “possibile condividere ... l’episodio” richiamato dall’AD nella valutazione contenuta nella propria ordinanza n. 78 del 6 agosto 2018, e che “possa essere valutato in maniera diversa” trattandosi, come dimostrato da allegate fotografie, di episodio “in modo del tutto speculare”; per questi motivi la Torre chiede che non debba essere passabile della sanzione proposta.

Precisato che:

a) l’esame sanzionatorio effettuato dall’AD risulta coerente con la documentazione in suo possesso e di quella venuta a questo organo amministrativo; la proposta avanzata nell’ordinanza citata in calce merita di essere accolta in quanto:

i) si tratta di una proposta di sanzione che risulta essere equa e inevitabile per non far passare, come ben evidenziato dall’AD al punto 3 della sua proposta, l’episodio all’oblio;

ii) le argomentazioni prodotte dalla Torre nella sua memoria, e degli allegati ivi contenuti, non forniscono elementi tali da poter essere posti in contrasto con quelli in possesso dell’AD;

iii) il fatto in esame esiste, è ben documentato e, soprattutto, ben motivato da parte dell’AD;

b) in merito alle osservazioni avanzate dalla Torre appare opportuno rilevare che:

i) le valutazioni emerse nel punto 1) della memoria della Torre non costituiscono analisi condivisibili. Infatti:

i/1) il fantino della Torre ha infranto in modo chiaro ed inequivocabile l’art. 67 del Regolamento del Palio, per cui le argomentazioni prodotte non risultano confacenti con l’episodio; l’art. 67, che la Torre vorrebbe portare a discolora, è stato disatteso nel comportamento del proprio fantino;

i/2) contrariamente a quanto vorrebbe insinuare la Torre, anche nel passato le azioni in corsa dei fantini non sono mai state oggetto di provvedimenti sanzionatori, purché non abbiano infranto le disposizioni regolamentari che, contrariamente ai due articoli citati dalla Torre (64 e 67) risultano perfettamente inquadrati negli artt. 63, 66, 68, 69. Infatti, gli episodi fortuiti, a cui allude nella memoria la Torre, come, ad esempio, la caduta accidentale, che provoca conseguenze ad altri fantini e/o Contrade, non è mai stata oggetto di attenzioni sanzionatorie, come lo è stato l’episodio in esame in occasione del quale l’AD ha stabilito che “l’impatto non sia dovuto alla concretezza di un fine prestabilito”, altrimenti la proposta di sanzione, sia per la Torre che per il proprio fantino, avrebbe assunto connotazione diversa;

i/3) è del pari da respingere la tesi avanzata secondo la quale, con l’uso del nerbo previsto dall’art. 84, si ammetta “il comportamento di atti idonei a danneggiare la corsa degli altri”. La storia del Palio, al quale la Torre vorrebbe riferirsi, parla un linguaggio diverso che non può venire messo in discussione per fronteggiare una ben motivata PROPOSTA;

i/4) dovesse verificarsi il caso in cui fossero assunte sanzioni disciplinari per infrazioni all’art. 84, ci troveremo di fronte ad una realtà che non appartiene alle conoscenze di questo organo amministrativo;

ii) il riferimento alle dichiarazioni, di cui negli allegati alla memoria, non costituisce motivo di analisi da parte di questo organo amministrativo per le argomentazioni già analizzate in occasione di provvedimento disciplinare di cui alla delibera n. 440 del 29 novembre 2018;

ii/1) in particolare, non si possono esaminare dichiarazioni, rilasciate anche “a caldo”, dei protagonisti poiché trattasi di interpretazioni personali e non costituiscono fattori che servano alla realizzazione di valide motivazioni a discarico;

iii) sul punto 3) della memoria della Torre è necessario evidenziare che la proposta sanzionatoria tiene nella dovuta considerazione che l’impatto si sia verificato senza il conseguimento di un “fine prestabilito”, cioè quello di ostacolare visibilmente la corsa della Nobil Contrada dell’Oca;

iii/1) la proposta di una censura si inquadra perfettamente nel quadro disegnato dall’AD, in caso contrario, come evidenziato in altra parte del presente provvedimento, la sanzione proposta avrebbe avuto ben altra entità sanzionatoria;

iii/2) l’aver evidenziato che il fantino della Torre, al momento dell’impatto, tiene ancora le redine nella mano sinistra viene a far mancare completamente gli effetti del co. 1 dell’art. 67, proprio perché nella ricostruzione effettuata l’AD ha saputo valutare nei dettagli un comportamento che, come lo stesso ha saputo evidenziare, ha portato a formulare l’interrogativo se il comportamento, oggetto del presente provvedimento disciplinare, avesse infranto le norme regolamentari, con la conseguente chiamata in causa della Torre in base al co. 2 dell’art. 101;

iii/3) aver stabilito che le norme regolamentari non sono state infrante, ma che si è reso necessario non far passare all’oblio il comportamento, significa come l’AD abbia correttamente fatto uso delle norme del Regolamento del Palio;

iii/4) la proposta sanzionatoria, contrariamente a quanto sostenuto dalla Torre, è assolutamente coerente con la ricostruzione effettuata dell’episodio;

iv) Il richiamo all’art. 101, così come evidenziato nel punto 4) della memoria della Torre, è perfettamente applicabile all’episodio in esame, per quanto prescrive il Regolamento;

iv/1) per la sua applicazione non è necessario che, come sostenuto dalla Torre, l’infrazione debba procurare incidenti o tumulti, o turbare il regolare svolgimento del Palio, o sia stato idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione;

iv/2) l’azione sanzionatoria deve rientrare anche nelle considerazioni preventive atte ad anticipare gli inconvenienti previsti; e poiché il “titolare” dell’art. 101 risulta, per Regolamento, essere l’AD è perfettamente coerente che lo stesso richiami sempre, e comunque, la responsabilità dell’Ente Contrada ai sensi del co. 2 dell’art. 101 in tutte quelle occasioni che lo stesso AD ritenga esista uno stretto collegamento;

iv/3) ne deriva, di conseguenza, che l’applicazione del co. 2 dell’art. 101 risulti coerente con il dettato regolamentare e serva, al contempo, ad evitare nel futuro che episodi del genere procurino seri inconvenienti all’ordine pubblico;

v) nel punto 5) della memoria, la Torre, con allegate fotografie, contesta il paragone dell’episodio del presente esame sanzionatorio con il precedente del luglio 2018, là dove l’AD giustifica il non luogo a procedere verso il fantino della Contrada del Valdimontone;

v/1) la Torre, con le allegate fotografie (ma solo parziali e nella fase conclusiva), contesta la ricostruzione dell’AD, il quale, al contrario, nel caso specifico ha agito con correttezza in riferimento ai documenti in suo possesso;

v/2) viene, di conseguenza, a mancare ogni pretesa da parte della Torre nel considerare “in modo del tutto speculare” i due episodi, anche in considerazione del fatto che l’episodio di cui al presente provvedimento è ampiamente documentato non solo nella memoria da parte della Nobil Contrada dell’Oca, ma anche dalle foto allegate dalla stessa Torre nella sua memoria

Concludendo:

- visti gli artt. 97 e 98 del Regolamento per il Palio;
- acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 primo comma del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma del d.lgs. n. 267/2000;


Con votazione unanime espressa a scrutinio segreto;

DELIBERA

1. di far propria la proposta formulata dall'Assessore Delegato, di cui in premessa ed a cui si rimanda con valore integrante e sostanziale;
2. di sanzionare con **una (1) censura** la Contrada della Torre, ai sensi dell'art. 97 punto a) per aver il proprio fantino danneggiato, pur in circostanze di precario equilibrio, la corsa del fantino della Nobile Contrada dell'Oca, in base all'art. 101 co. 2;
3. di notificare la presente deliberazione alla Contrada della Torre ai sensi dell'art. 98 co. 5 del Regolamento per il Palio;
4. di adempiere a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 98;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata immediatamente eseguibile.

Fatto verbale e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti



IL SINDACO
Avv. Luigi De Mossi

